

n.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

- SEZIONE TERZA CIVILE -

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

MACCA dott. Benedetto
MATTEUCCI dott.ssa Paola
SCOTTO di LUZIO dott. Paolo

Presidente
Giudice
Giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 24 ottobre 2008;

letti gli atti e sentite le parti;

rilevato che

nella qualità di condomina del condominio di Verona
agisce per la revoca dell'attuale amministratore con ricorso ai sensi dell'art.1129 c.c. ;
assume a sostegno del ricorso la esistenza di un "conflitto di interessi"
dell'amministratore, ritenuto sostanzialmente responsabile, nella sua veste, del sini-
stro occorso alla stessa ricorrente;

il "conflitto" si sarebbe sostanziato nella mancata consegna di documentazio-
ne utile all'ottenimento di risarcimento dei propri danni, nella nomina di un perito da
parte del condominio, nella sollecitazione all'assemblea ad assumere iniziative legali
volte a resistere ad una eventuale azione nei confronti del condominio stesso per re-
sponsabilità;

si è costituito l'amministratore e deduce la inammissibilità del ricorso perché
la domanda del condomino ricorrente non trova fondamento in nessuna delle ipotesi
di revoca stabilite dalla norma invocata;

ritenuto che

*l'art.1129 c.c. stabilisce che l'amministratore può essere revocato
dall'autorità giudiziaria oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo
1131 [azione giudiziaria esorbitante dalle sue attribuzioni senza averne informato
l'assemblea], se per due anni non ha reso il conto della gestione, ovvero se vi sono
fondati sospetti di gravi irregolarità;*

la norma consente così al singolo condomino di agire chiaramente a tutela del
condominio nella sua interezza, essendo le condotte sopra elencate lesive del corretto
funzionamento dell'amministrazione e presupponendo una inerzia dell'assemblea cui
si sostituisce l'autorità giudiziaria;

la potenziale esistenza di ragioni di contrapposizione del singolo condomino all'amministratore non rientra nei casi previsti dalla norma;

nel caso, peraltro, va osservato in fatto che l'amministratore prospettando all'assemblea la possibilità di potere resistere ad eventuali richieste risarcitorie del condomino non è venuto meno ai suoi doveri istituzionali, agendo in contrario nell'ambito di prerogative e facoltà che gli sono espressamente attribuite dalla legge;

non sembra, dunque, esclusa ogni ipotesi di "conflitto di interessi" per i motivi detti, che siano concretamente prospettabili gravi irregolarità dell'amministratore lesive del condominio, chè, va qui ripetuto, sole consentirebbero il ricorso ai sensi dell'art.1129 c.c.;

ne discende che il ricorso è palesemente infondato;

occorre quindi pronuncia sulle spese, regolata in ossequio al principio della soccombenza, applicabile anche in questa sede;

in materia di spese processuali il principio della soccombenza è inapplicabile solo a quei procedimenti camerali che, secondo un apprezzamento di fatto devoluto all'esclusiva cognizione del giudice di merito, abbiano il carattere di giurisdizione *inter volentes*, scevra da una percepibile contrapposizione di interessi in conflitto;

in base all'effettivo atteggiarsi delle singole vicende processuali, pertanto, anche un procedimento di nomina o di revoca dell'amministratore di condominio può acquisire, in concreto, carattere contenzioso legittimando l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. (Corte appello Milano, 15 dicembre 2004), come è nel caso in esame;

la ricorrente è tenuta quindi alla rifusione delle spese sostenute dall'amministratore che si liquidano come da dispositivo

P Q M


Visti gli artt.737 c.p.c., 1105, 1129 co.1 c.c., respinge il ricorso e condanna al pagamento in favore dell'amministratore resistente della spese del procedimento, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 300,00 per diritti e euro 700,00 per onorari, oltre IVA, CPA e accessori di legge.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni;

Verona, 24 ottobre 2008

CANCELLERIA 201
(Anna Gassero)

Il Presidente



TRIBUNALE DI VERONA
Deposito in Cancelleria oggi
- 8 NOV. 2008



IL CANCELLIERE



11 NOV. 2008

X Presidente
